

COMUNE DI BUSERO

Città Metropolitana di Milano



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA ED ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2024
Integrato art. 44 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27/11/2025

INDICE GENERALE

TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 - Competenze.....	4
Articolo 3 - Responsabilità.....	4
Articolo 4 - Presunzione di legittimazione.....	4
Articolo 5 - Servizi gratuiti ed a pagamento	5
Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico	6
TITOLO II	8
POLIZIA NEI CIMITERI - REGOLAMENTAZIONE	8
Articolo 7 – Orario	8
Articolo 8 - Disciplina dell'ingresso.....	8
Articolo 9 - Divieti speciali	8
Articolo 10 - Riti funebri	9
Articolo 11 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture.....	9
Articolo 12 - Fiori e piante ornamentali	10
Articolo 13 - Materiali ornamentali	11
TITOLO III	11
CIMITERO E PRATICHE FUNERARIE	11
Articolo 14 - Area Cimiteriale	11
Articolo 15 - Disposizioni generali – Vigilanza	12
Articolo 16 – Ossario e cinerario comune	12
Articolo 17 – Reparti speciali nel cimitero.....	12
Articolo 18 - Diritto di sepoltura – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	13
TITOLO IV	14
NORME DI POLIZIA MORTUARIA.....	14
Articolo 19 - Inumazione	14
Articolo 20 – Cippo - Monumentino.....	14
Articolo 21 - Tumulazione	14
Articolo 22 - Deposito provvisorio.....	15
Articolo 23 - Esumazioni ordinarie	16
Articolo 24 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	16
Articolo 25 - Esumazione straordinaria	17
Articolo 26 - Estumulazioni.....	17
Articolo 27 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento	18
Articolo 28 - Oggetti da recuperare.....	18
Articolo 29 - Disponibilità dei materiali.....	19
TITOLO V	20
CREMAZIONE AFFIDAMENTO E DISPERSIONE CENERI.....	20
Articolo 30 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	20
Articolo 31 - Urne cinerarie	20
Articolo 32 - Dispersione delle ceneri.....	21
Articolo 33 - Affidamento dell'urna cineraria.....	21
Articolo 34 - Autorizzazione alla sepoltura di urne	22
Articolo 35 – Cremazione: dopo 10 anni per salme inumate - dopo 20 anni per salme tumulate	22
TITOLO VI	23
TRASPORTI	23
Articolo 36 - Deposizione della salma nel feretro	23
Articolo 37 - Modalità del trasporto e percorso.....	23
Articolo 38 - Riti religiosi o civili	24
Articolo 39 - Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione.....	24
Articolo 40 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero	24
Articolo 41 - Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali	24

TITOLO VII.....	25
SEPOLTURE PRIVATE E CONCESSIONI CIMITERIALI	25
Articolo 42 - Sepolture private	25
Articolo 43 - Durata delle concessioni.....	266
Articolo 44 - Modalità di concessione	27
Articolo 45 - Uso delle sepolture private.....	28
Articolo 46 - Manutenzione.....	25
Articolo 47 - Costruzione delle opere – Termini.....	29
Articolo 48 - Divisione, Subentri	29
Articolo 49 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua	30
Articolo 50 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione.....	31
Articolo 51 - Revoca.....	31
Articolo 52 - Decadenza.....	31
Articolo 53 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	32
Articolo 54 - Estinzione.....	32
TITOLO VIII.....	32
LAVORI ED IMPRESE PRIVATE NEI CIMITERI.....	32
Articolo 55 – Accesso al cimitero.....	32
Articolo 56 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private (cappelle)	33
Articolo 57 - Responsabilità - Deposito cauzionale	33
Articolo 58 - Recinzione aree - Materiali di scavo	34
Articolo 59 - Introduzione e deposito di materiali	34
Articolo 60 - Orario di lavoro	34
Articolo 61 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	35
Articolo 62 - Vigilanza	35
Articolo 63 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	35
TITOLO IX.....	35
DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	35
Articolo 64 - Disposizioni generali	35
Articolo 65 - Piano regolatore cimiteriale	36
TITOLO X.....	37
DISPOSIZIONI VARIE	37
Articolo 66- Catasto cimiteriale e registrazioni	37
Articolo 67 - Annotazioni in Catasto cimiteriale	37
Articolo 68 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	38
Articolo 69 - Schedario dei defunti.....	38
Articolo 70 - Scadenzario delle concessioni.....	38
TITOLO XI.....	39
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	39
Articolo 71 - Efficacia delle disposizioni del regolamento	39
Articolo 72 - Concessioni pregresse	39
Articolo 73 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio	39
Articolo 74 - Sanzioni.....	39
Articolo 75 – Clausola di adeguamento.....	40
Articolo 76- Tariffe.....	40
Articolo 77 - Norma finale e di rinvio	40
Articolo 78 – Entrata in vigore.....	40

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in osservanza della normativa meglio citata all'art. 77, ha per oggetto, per quanto di competenza comunale, il complesso delle norme dirette a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla pubblica salute dalla morte delle persone e a disciplinare:

- a. i servizi relativi alla polizia mortuaria,
- b. i trasporti funebri,
- c. la gestione del cimitero,
- d. la costruzione e la custodia dei locali e degli impianti pertinenziali,
- e. la concessione di aree e di manufatti destinati a sepoltura privata nonché la loro vigilanza,
- f. la costruzione di sepolcri privati,
- g. la cremazione,
- h. le attività funebri e quelle cimiteriali, ivi comprese quelle sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi,
- i. tutte le diverse attività in genere connesse con la cessazione della vita e con la custodia delle salme.

Articolo 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche. e dell'articolo 4 del D.lgs. 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria, e le attività funebri e cimiteriali, possono essere effettuati anche attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda A.S.L.

Articolo 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
4. Per i rapporti con il comune od il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio al successivo articolo 4.
5. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica, nonché al rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite.

Articolo 4 - Presunzione di legittimazione

1. Chi domanda un servizio cimiteriale quale:

- inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione, o altri trattamenti;
- concessione di aree, loculi, cellette, tombe, fosse o altri manufatti;
- apposizione di croci o altri simboli, lapidi, busti, o altri ornamenti;
- costruzione di manufatti comunque denominati, quali: tombe, monumenti, ecc.;

s'intende munito del potere di agire in nome, per conto e col loro preventivo consenso di tutti gli altri aventi titolo, con ciò manlevando il comune o il soggetto gestore da ogni responsabilità per le controversie che dovessero insorgere tra gli stessi.

In mancanza di documentazione scritta atta a fornire la prova del potere di cui sopra il richiedente è tenuto a dichiararne l'esistenza nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendersi contestualmente alla richiesta su modulistica predisposta dall'amministrazione.

Salvo diversi accordi tra gli aventi titolo il richiedente sarà tenuto a formalizzare la concessione a sue spese ed a suo nome così come sarà tenuto a far fronte alle spese dei servizi richiesti.

2. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli aventi titolo sull'uso delle sepolture non risolte bonariamente andranno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo alle cause il comune od il soggetto gestore.
3. Tutte le eventuali spese connesse o derivanti dalle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con il provvedimento con cui risolve la controversia.
4. In caso di controversia l'Amministrazione Comunale o il soggetto gestore dei servizi si limiterà a mantenere fermo lo stato di fatto risultante al momento della notifica dell'insorgere della controversia.
5. Lo stato di fatto esistente, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, verrà mantenuto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza definitiva passata in giudicato.
6. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale o il soggetto gestore resteranno estranei all'azione e alle conseguenze che dovessero derivare dalle vertenze insorte sull'uso delle sepolture.

Articolo 5 - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge, e meglio specificati nel presente regolamento destinati alle salme di persone:
 - indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso,
 - non abbienti seguite dai servizi sociali del Comune di Bussero, previa richiesta di funerale gratuito da parte dei suddetti servizi
 - di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano altre persone od enti che siano tenute o che si facciano carico delle spese;
2. i servizi gratuiti sono:
 - a. la fornitura del feretro
 - b. Il trasporto funebre nell'ambito del comune di Bussero dal luogo del decesso al cimitero o al luogo della cremazione
 - c. la cremazione dei cadaveri
 - d. l'imumazione, intesa come processo includente la sepoltura
 - e. l'apposizione del cippo identificativo
 - f. la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa
 - g. l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali
 - h. la deposizione delle ossa in ossario comune
 - i. la dispersione delle ceneri in cinerario comune, qualora i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

3. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa in tempo utile per le esequie è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2013, n. 159, e loro successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.
4. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 2 giorni dal decesso.
5. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per le spoglie mortali della persona defunta, o vengano individuati altri obbligati tutte le spese sostenute dal comune per le forniture e i servizi effettuati in regime di gratuità, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro *(90 giorni)* dalla richiesta. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari o gli obbligati non provvedano entro il termine sopraindicato.
6. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge (*o persona assimilata*) e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
7. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che vengono definite dalla Giunta comunale in attuazione alla disciplina generale stabilita dal Consiglio Comunale.
8. Il comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera *g*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.
9. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.
10. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dalla giunta comunale, salvo la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria e, del gestore dei servizi cimiteriali, se affidati a terzi, è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale, nell'ufficio del gestore dei servizi cimiteriali e nel cimitero:
 - a. l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b. la disciplina d'ingresso e divieti speciali di cui agli artt. 8 e 9 del presente regolamento;
 - c. copia del presente regolamento;
 - d. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - e. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - f. l'elenco delle sepolture per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
 - g. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per

il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

TITOLO II

POLIZIA NEI CIMITERI - REGOLAMENTAZIONE

Articolo 7 – Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, dal sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
4. La visita al cimitero fuori orario è subordinata all'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 8 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone ipovedenti o non vedenti;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta, non destinate alla ordinaria manutenzione delle opere cimiteriali, se non previamente autorizzate al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Eccezionalmente, per motivi di salute od età, il responsabile del servizio di polizia mortuaria, può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, ove ne sia possibile l'accesso.

Articolo 9 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto destinato a servire in modo stabile il sepolcro, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare o comunque registrare con apposite strumentazioni, anche elettroniche, cortei, ceremonie, sepolcri, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei, ceremonie ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati, salvo che ciò non sia dovuto per altre motivazioni e avvenga ad opera del personale del cimitero o altri soggetti previamente autorizzati, oppure di personale di polizia giudiziaria. Resta in ogni caso fatto salvo il rispetto della normativa in materia di privacy.;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

- n) assistere da vicino ad esumazioni o ad estumulazioni di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - o) qualsiasi attività commerciale;
 - p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 10 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria ed al gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Articolo 11 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

Generalità

1. Ove non diversamente stabilito, sono a carico del concessionario gli oneri per: appaltare la costruzione delle tombe, fare realizzare i monumenti, acquistare e collocare - ove non esistenti - le lastre sui loculi e sulle cellette, fare incidere le epigrafi, acquistare e installare l'oggettistica.
2. Le epigrafi sui sepolcri devono obbligatoriamente contenere le generalità del defunto (nome e cognome, data di nascita e di morte).
3. Le epigrafi, previa richiesta, possono contenere anche brevi espressioni rituali e brevi citazioni. Le scritte devono essere redatte in lingua italiana, mentre per quelle redatte in altre lingue deve essere presentata agli uffici anche la traduzione in italiano.
4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle presentate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che fossero state introdotte abusivamente nel cimitero.
5. Nel caso insorgessero controversie fra gli aventi diritto o fra più persone in merito alle epigrafi e agli ornamenti delle sepolture trova applicazione quanto previsto dall'articolo 4.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafori, di barattoli di recupero e simili.
7. La/le fotografia/e da installare, devono essere eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo (fotoceramica o altri materiali resistenti dalle intemperie).

a) Tombe:

1. E' consentito, previa comunicazione, collocare piantine di fiori e di sempreverdi, purché le essenze vegetali al loro massimo sviluppo non superino l'altezza di cm. 50, non invadano le tombe vicine o i passaggi attigui e abbiano un radicamento non eccedente un raggio di 20 centimetri.
2. Gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione cura e pulizia del verde collocato sul sepolcro come meglio specificato nel seguente articolo 12.
3. In caso di inosservanza le piante e i fiori potranno, previa diffida, essere rimosse o potati dall'amministrazione o dal gestore con oneri a carico del concessionario.

b) Loculi

1. Al fine di salvaguardarne l'uniformità, la lastra in marmo dovrà essere dello stesso tipo di quelle esistenti, mentre l'oggettistica da installare dovrà solo conformarsi ai modelli esistenti nei colori, nei caratteri e nelle dimensioni.
2. Le epigrafi destinate a contenere brevi espressioni rituali e brevi citazioni sono consentite mediante l'apposizione di piccole targhe alle condizioni di cui al punto 3 comma 1 art. 11.
3. E' consigliata l'apposizione di un solo portafoto che ritragga i defunti, anche quando nel loculo sono tumulati più defunti.
4. È vietata l'apposizione di qualunque ulteriore oggettistica, icona, targhe non autorizzate, che previa diffida, potranno essere rimosse d'ufficio con oneri a carico del concessionario.

c) Cellette

1. Al fine di salvaguardarne l'uniformità la lastra in marmo dovrà essere dello stesso tipo di quelle esistenti, mentre l'oggettistica da installare dovrà solo conformarsi ai modelli esistenti nei colori, nei caratteri e nelle dimensioni.
2. Le epigrafi con le generalità del defunto (nome e cognome, data di nascita e di morte) devono essere incise su pergamena in bronzo.
3. Le epigrafi destinate a contenere brevi espressioni rituali e brevi citazioni sono consentite mediante l'apposizione di piccole targhe alle condizioni di cui al punto 3 comma 1 art. 11.
4. E' consigliata l'apposizione di un solo portafoto che ritragga i defunti, anche nel caso in cui nella celletta siano tumulati più defunti.
5. È vietata l'apposizione di qualunque ulteriore oggettistica, icona, targhe non autorizzate, che previa diffida, potranno essere rimosse d'ufficio con oneri a carico del concessionario.

d) Fosse ad inumazioni (campo comune – cimitero giardino):

1. Al fine di salvaguardare l'uniformità dei campi decennali e trentennali, il monumentino viene fornito dal Comune previo pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale.
2. Le epigrafi con le generalità del defunto (nome e cognome, data di nascita e di morte) devono essere incise su pergamena in bronzo.
3. Le epigrafi destinate a contenere brevi espressioni rituali e brevi citazioni sono consentite mediante l'apposizione di piccole targhe alle condizioni di cui al punto 3 comma 1 art. 11.
4. È vietato scavare, piantumare cespugli o piante e installare ornamenti diversi dal monumentino fornito dall'amministrazione comunale.
5. In caso di inosservanza, gli ornamenti e le essenze verdi diversi da quelli consentiti potranno, previa diffida, essere rimossi o potati dall'amministrazione o dal gestore con oneri a carico del concessionario

e) Materiali forniti dal comune

1. E' facoltà del Comune procedere all'acquisto dell'oggettistica da installare sulle fosse, sui loculi e sulle cellette al fine assicurare l'uniformità degli ornamenti
2. Solo fino ad esaurimento delle scorte presenti in magazzino, il Comune fornirà l'oggettistica (vaso lampada, cornice e pergamena in bronzo che potrà essere ritirata presso gli uffici comunali), previo pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale.
3. Esaurite le scorte di magazzino, il concessionario provvederà direttamente all'acquisto dell'oggettistica che al fine di salvaguardare l'uniformità dei gruppi, dovrà conformarsi ai modelli esistenti nei colori, nei caratteri e nelle dimensioni.
4. In alternativa alla fornitura diretta è data facoltà al Comune di predisporre una libreria/catalogo dell'oggettistica esistente e/o di altra diversa cui fare riferimento nella scelta di quella da installare sulle sepolture

Articolo 12 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscano, a cura di chi li ha depositi o impiantati.
2. È consentito collocare fiori artificiali, purché siano realizzati con materiali durevoli e vengano rimossi allorché presentino segni di degrado.
3. È altresì consentito dipingere elementi floreali sulle lastre in luogo dell'apposizione del vaso porta fiori, a condizione che i dipinti siano realizzati con materiali durevoli e siano ripristinati allorché presentino segni di degrado.
4. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorose tombe, giardinetti o fosse, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li potrà fare rimuovere e distruggere.
5. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o depositi e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.
6. È vietato piantumare e/o seminare fiori, piante, arbusti, ecc. o depositare vasi di fiori o piante, negli spazi/aree verdi comuni onde consentire la manutenzione e cura del verde pubblico.
7. Nei periodi opportuni avrà luogo la falciatura e/o il diserbo e la successiva eliminazione delle erbe infestanti.

Articolo 13 - Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere pericolose o non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono al di fuori delle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi e/o pericolosi.
3. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'articolo 29, in quanto applicabili.

TITOLO III

CIMITERO E PRATICHE FUNERARIE

Articolo 14 - Area Cimiteriale

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, il comune provvede al servizio del seppellimento nell'unico Cimitero comunale, la cui area comprende:
 - 1) Fabbricati adibiti a servizi (gruppo F1-F2-F3) comprendenti:
 - a. una camera mortuaria;
 - b. una sala per autopsie;
 - c. un ufficio per il custode o gestore dei servizi;
 - d. box per ricovero attrezzature cimiteriali.
 - e. toilette per il pubblico e gli operatori;
 - f. magazzino;
 - g. un'area per funzioni religiose;
 - 2) Aree comuni e sepolture ad inumazione:
 - a. un'area per fosse ad inumazione, (*campo 4 bis - 9 - 10*);
 - b. area per la sepoltura di fanciulli da 0 a 10 anni (*campo 10*);

- c. un ossario comune;
 - d. cinerario comune;
 - e. *cenotafio*;
 - f. giardino delle rimembranze
- 3) Reparti speciali destinati a persone professanti un culto diverso da quello cattolico:
- a. un'area per: - sepolture di religione musulmana
 - sepolture per altri culti
 - b. un'area per lo spargimento delle ceneri
 - c. un'area per le sepolture di culto ebraico
- 4) Sepolcri privati anche con funzione di cinerari:
- a. batterie di loculi;
 - b. batterie d'ossari anche con funzione di cinerario;
 - c. tombe interrate plurime / singole;
 - d. cappelle private e tombe interrate annesse;

Come risulta dalla planimetria allegata al presente regolamento che verrà aggiornata periodicamente dall'Ufficio comunale competente.

Articolo 15 - Disposizioni generali – Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al sindaco, che le esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti D.Lgs.18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni, o della forma associativa prescelta.
3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V - parte prima – del D.Lgs.18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni.
4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al comune o al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e successive modificazioni.

Articolo 16 – Ossario e cinerario comune

1. Nel cimitero Comunale sono presenti un ossario ed un cinerario comune per la conservazione di ossa, provenienti da esumazioni o estumulazioni, e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da due manufatti realizzati in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario vengono calcinate in crematorio e le ceneri risultanti vengono disperse nel cinerario comune.

Articolo 17 – Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è previsto un reparto speciale destinato al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi incluse gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.
3. Si dà atto che le parti anatomiche riconoscibili, di norma, vengono cremate a cura ed onore dell'azienda unità sanitaria locale, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero od inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore cimiteriale adottato dal consiglio comunale nel quadro delle competenze di cui all'articolo 42, comma 2, lettera e) D.Lgs.18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni.
5. All'interno del cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "delle Persone Illustri" che con le loro opere hanno raggiunto una fama incontestabile per aver dedicato la vita a vantaggio della collettività, ove il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà disporre per l'assegnazione gratuita dei posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadine/i che si siano distinte/i per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
6. Per le medesime finalità di cui al comma 5, l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme, resti o ceneri di "cittadine/i benemerite/i" che hanno meritato la considerazione e la riconoscenza pubblica per aver illustrato l'arte o la scienza o per aver reso servizi particolari alla collettività, nonché a coloro che con elargizioni, lasciti e opere di beneficenza hanno recato reale vantaggio ad opere, istituti, fondazioni dirette a portare benefici alla collettività cittadina.
7. Le salme, resti o ceneri delle/dei cittadine/i illustri e benemerite/i sono tumulate in apposite tombe su disposizione del Sindaco ed in accordo con la volontà della famiglia. Il Sindaco può inoltre decretare l'iscrizione del nome e altre particolari indicazioni che riguardano il Cittadino, su una lapide apposita.
8. Il Sindaco può disporre che le/i cittadine/i illustri e benemerite/i, anche se non sepolti in apposita tomba, siano ivi ricordati con l'incidere il loro nome ed altre particolari indicazioni che li ricordino su lapide apposita.
9. Tutte le spese di tumulazione di cui ai commi 5, 6 e 7 in apposita tomba, compresa la lapide, sono sostenute dal Comune.

Articolo 18 - Diritto di sepoltura – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le persone decedute nel territorio del comune oppure che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune od erano iscritte all'AIRE del comune di Bussero o avevano avuto l'ultima residenza nel comune di Bussero prima di essere ricoverato in una casa di riposo.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i feretri delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari per la riserva di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività.
3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
4. Sono, altresì, ricevute le parti anatomiche riconoscibili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.
5. Nei reparti speciali, sono ricevuti i feretri, le cassette ossario od urne cinerarie di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 17 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge o assimilati od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi e, occorrendo stabilire una priorità nel potere di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive

modificazioni.

TITOLO IV

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 19 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie e private:
 - a) sono ordinarie le sepolture della durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata,
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella decennale, effettuate in aree in concessione (cimitero giardino).
2. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 decreto del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e successive modificazioni o delle norme di legge (L.R. 18/12/2003, n.22) e regolamento regionale (n.4/2022). Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Articolo 20 – Cippo - Monumentino

Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, da un monumentino, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante una targhetta indicate il nome e cognome nonché l'anno di nascita e di morte del defunto.

La manutenzione, conservazione e mantenimento del decoro dei sepolcri sono interamente a carico dei concessionari o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, con diritto di rivalsa delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

E' vietata la piantumazione di cespugli o alberi, che verranno rimosse d'ufficio.

Articolo 21 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie – loculi/tombe/ossari/cappelle/cinerari epigei - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato, salvo rinnovo, stabilito dal presente regolamento e da regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.
2. Le sepolture private, a sistema di tumulazione, sono oggetto di concessione secondo le modalità previste nell'apposita sezione del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione, dalla data di efficacia del presente regolamento dovrà avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza: m 2,25; altezza: m 0,70 e larghezza: m 0,75. Gli ossarietti individuali avranno le seguenti misure minime 0,80 x 0,40 x 0,40 m, mentre le nicchie cinerarie avranno le seguenti misure minime 0,40 x 0,40 x 0,40 m.
4. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni. e garantire il rispetto delle caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del Regolamento Regionale (n.4/2022).
5. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, come modificato alla legge

30/3/2001 n. 130 nonché dall'allegato 3 del Regolamento Regionale (n.4/2022), mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 come modificato alla legge 30/3/2001 n. 130 nonché dall'allegato 2 del Regolamento Regionale (n.4/2022).

6. Per ridurre l'incidenza dei cadaveri per cui risulti non completato l'ordinario processo trasformativo cadaverico, e delle eventuali eccedenti sovra-pressioni interne nelle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.
7. Nei sepolcri già occupati, previa verifica della capacità recettiva del manufatto esistente e previo pagamento delle tariffe in vigore, è ammessa ove le dimensioni del manufatto lo consentano la tumulazione di più defunti nel rispetto di quanto segue:
 - A) nei loculi 1 feretro e cassette ossario o urne cinerarie sino a capienza;
 - B) nei loculi dai quali sia stato estumulato il feretro cassette ossario o urne cinerarie sino a capienza senza che ciò comporti allungamento della concessione;
 - C) nelle tombe 1 feretro e cassette ossario o urne cinerarie sino a capienza;
 - D) nelle tombe senza feretro cassette ossario o urne cinerarie sino a capienza;
 - E) nelle cellette cassette ossario o urne cinerarie sino a capienza
8. La capacità recettiva del sepolcro può essere mantenuta dai concessionari provvedendo alla periodica estumulazione e alla ricollocazione dei resti. I lavori occorrenti per le ispezioni, le estumulazioni e il ricollocamento dei resti sono a carico del concessionario. Le ceneri contenute nelle urne cinerarie e i resti contenuti nelle cassette ossario possono essere in qualsiasi tempo destinate le prime al cinerario e i secondi all'ossario comune.
9. Sono consentite le traslazioni di feretri, urne e cassette già tumulate tra sepolcri già concessi o da concedersi nel rispetto di quanto previsto dal seguente regolamento in materia di accesso al sepolcro. Tutti gli oneri per le traslazioni sono a carico dei concessionari.

Articolo 22 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune, previo pagamento del canone appositamente previsto nelle tariffe.
2. La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato;
 - d) in attesa di provvedimento dell'autorità giudiziaria (sentenza tribunale).
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore 3 anni, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale massimo di 5 anni.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di 90 giorni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di 90 giorni sono computate come periodo intero.
5. Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.
6. A garanzia, è, inoltre, richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.
7. Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.
8. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune

- od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inenumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.
9. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.
 10. È consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Articolo 23 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni, come fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. Spetta agli operatori cimiteriali incaricati dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, accertare l'identità del cadavere esumato mediante verifica dell'apposita targhetta apposta sul feretro nonché stabilire se il cadavere risulta mineralizzato (*scheletrizzato*) o meno, al momento dell'esumazione, acquisendo, eventualmente, un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.
4. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti esumati nel caso di non completa scheletrizzazione della salma sono:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile; In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali. Per i resti mortali da reinumare si applicando le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.
 - c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
5. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo articolo 34.
6. In caso di irreperibilità o disinteresse dei familiari il Sindaco può autorizzare la cremazione decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di uno specifico avviso valendo il perdurante disinteresse come assenso al trattamento stesso.
7. Trova, comunque, piena applicazione l'articolo 34.

Articolo 24 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del comune. Compete al responsabile del servizio cimiteriale del comune la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.
2. Annualmente, il responsabile del servizio cimiteriale del comune cura la stesura di tabulati od elenchi, con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo può essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 25 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per:
 - a. provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
 - b. a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero;
 - c. per cremazione,fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
2. Le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, si possono effettuare in ogni periodo dell'anno.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tal e ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
6. Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari, per i motivi sopra esposti, si applicano le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Articolo 26 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie ed alle stesse vengono applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a. a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni (per traslazioni all'interno del cimitero in altra sepoltura, per trasferimento in altro cimitero e/o cremazione);
 - b. su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee in scadenza nell'anno successivo. L'elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto nei commi seguenti possono, se completamente

mineralizzati e su parere del coordinatore sanitario dell'ASL, essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario di nuova concessione, loculi, tombe o cellette già in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g), legge 30 marzo 2001, n. 130.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione (*scheletrizzazione*), sia con l'addizione diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.
8. Il periodo di successiva inumazione è fissato con provvedimento del responsabile del servizio di polizia mortuaria, per un periodo di anni 5 nel campo indecomposti, tenuto conto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
9. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, in tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Articolo 27 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, da corrispondersi a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.
2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune o, preferibilmente, avviate alla calcinazione anche collettiva, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.
3. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.
4. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.
5. Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal servizio sociale del comune. Quando le condizioni di gratuità stabilite dall'articolo 1, comma 7-bis decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26 siano accertate essere venute a verificarsi successivamente all'inumazione, viene provveduto d'ufficio, con oneri a carico del bilancio comunale. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 5.

Articolo 28 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali

rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.

4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Articolo 29 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, in opere di miglioramento generale del cimitero. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.
2. Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali, sculture ecc. che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

TITOLO V

CREMAZIONE AFFIDAMENTO E DISPERSIONE CENERI

Articolo 30 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, 1 comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, come modificata e integrata dalla legge 30/03/2001, n. 130 è rilasciata dall'ufficiale di stato civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- c) certificato, in carta libera, del medico curante o del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri.

Articolo 31 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. Le urne cinerarie non possono eccedere le dimensioni indicate al punto 13.2, ultimo periodo, della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993. Gli edifici prescritti dall'articolo 80, comma 3 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni sono realizzati in modo tale da assicurare la modularità delle dimensioni limite indicate nel periodo precedente e di consentire per ciascuna nicchia un corrispondente spazio, destinato ad eventuali iscrizioni.
4. A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari, oppure accolte in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune

l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

5. Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. L'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.
6. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
7. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Articolo 32 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà espressa dal defunto in vita, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale, se adottato; altrimenti nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del sindaco. (Legge n. 130/2001, L. R. 22/2003, 33/2009, 4/2019, 15/2019).
2. Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.
4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.
6. La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo fra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune.
7. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
8. La dispersione delle ceneri di persone iscritte in vita ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione.

Articolo 33 - Affidamento dell'urna cineraria

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più

- parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi, come previsto dalla legge regionale 18/11/2003, n. 22 ed art. 14 del regolamento 9/11/2004, n. 6.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.
 3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
 4. Gli aventi titolo presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale, anche all'interno delle proprietà private o loro pertinenti;
 - d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
 - e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - g) la conoscenza della possibilità di collocamento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
 5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.
 6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere ad una sua collocazione, o in difetto, al collocamento nel cinerario comune.
 7. L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
 8. Nei casi di affidamento dell'urna cineraria a familiari, la relativa autorizzazione, ogni altra registrazione ed attività amministrativa connessa, nonché la vigilanza sull'affidamento compete al comune di residenza della persona affidataria.
 9. Nel caso di residenza in comune diverso da quello di decesso, l'urna è previamente trasferita nel comune di residenza dell'affidatario, secondo le modalità di trasporto delle urne cinerarie.

Articolo 34 - Autorizzazione alla sepoltura di urne

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Articolo 35 – Cremazione: dopo 10 anni per salme inumate - dopo 20 anni per salme tumulate

1. Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, sono cremate sulla base di

- autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
2. Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso per la durata di 90 giorni consecutivi. Tale avviso è altresì oggetto delle forme di pubblicità previste.
 3. A questo fine, il responsabile dei servizi di polizia mortuaria provvedere a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete all'ufficiale dello stato civile, su richiesta del responsabile del servizio di polizia mortuaria acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.
 4. Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

TITOLO VI

TRASPORTI

Articolo 36 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.
2. La vestizione della salma e il suo collocamento del feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

Articolo 37 - Modalità del trasporto e percorso

1. L'ordinanza del Sindaco, prevista dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, stabilisce gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadaveri;
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie o riti di commiato e celebrazione nelle forme scelte dai familiari se non già comunque indicate in vita dal defunto, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali ceremonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in

- qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 38 - Riti religiosi o civili

1. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
2. Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
3. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 39 - Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

1. Il trasporto del feretro in cimitero di altro comune è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni, con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'imumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.
3. All'autorizzazione è allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
4. I feretri provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo apposto sul cofano. È tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito funebre di commemorazione o di commiato, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

Articolo 40 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal comune a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 41 - Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal comune.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. È ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

TITOLO VII

SEPOLTURE PRIVATE E CONCESSIONI CIMITERIALI

TITOLO VII

SEPOLTURE PRIVATE E CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 42 - Sepolture private

1. Per le sepolture private - nel limite delle aree individuate dal piano regolatore cimiteriale - è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune o comunque nella disponibilità dello stesso.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.
3. Possono essere altresì concesse in uso fosse per l'inumazione individuale di salme (campo giardino).
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune o comunque nella disponibilità dello stesso riguardano:
 - a) loculi per feretri, ossa o ceneri
 - b) cellette per ossa o ceneri,
 - c) tombe interrate a un posto, destinate, salvo quanto previsto dal presente regolamento, di norma alla sepoltura di un feretro o del corrispondente numero di cassette ossario o di urne cinerarie;
 - d) tombe interrate a più posti destinate a sepolture per famiglie e collettività nelle quali deve essere garantita la presenza di un vestibolo per l'accesso ai feretri, alle cassette ossario o alle urne cinerarie;
 - e) cappelle destinate alle sepolture per famiglie e collettività nelle quali deve essere garantita la presenza di un vestibolo per l'accesso ai feretri, alle cassette ossario o alle urne cinerarie.
5. Non saranno consentite concessioni di aree o manufatti per la realizzazione di sepolture senza vestibolo. Le sepolture esistenti senza vestibolo alla scadenza delle concessioni, prive di capienza, dovranno essere trasformate in sepolture singole o cinerari, se del caso epigei.
6. Indipendentemente dal numero dei posti salma interrati le tombe (o le aree destinate a tombe), previo eventuale pagamento di un supplemento di tariffa, potranno essere dotate di cinerari epigei nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del presente regolamento e dalla normativa regionale. I cinerari epigei dovranno essere collocati in maniera tale da non interferire con la movimentazione dei feretri o dei resti interrati, non potranno avere larghezza superiore all'area concessa e altezza superiore a m. 0,50 dalla lastra di copertura.
7. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone definito dalla giunta comunale.
8. Nel caso di manufatti tombe o cappelle già esistenti costruite dal comune o nella sua disponibilità di particolare pregio, dichiarato dalla giunta comunale, il canone di concessione è determinato sulla base di una perizia di stima che deve comprendere il valore dell'area e il valore del manufatto. La concessione dei manufatti esistenti di pregio deve essere preceduta da una manifestazione di interesse e in caso di una pluralità di richiedenti da una gara e può essere disposta anche in assenza del feretro.
9. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e successive modificazioni, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni e esumazioni.
10. La concessione è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui compete l'istruttoria dell'atto.

11. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa revocabile a tempo determinato, salvo rinnovo nei casi consentiti, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.

12. Ogni concessione, stipulata mediante apposito atto, contiene, oltre alla sua individuazione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili; la durata;

la/e persona/e concessionari/e;

le salme destinate ad esservi accolte oppure i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);

gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

13. Nel caso i contratti indichino il nome dei defunti accoglibili è possibile sostituire il defunto accoglibile con altro defunto avente diritto nel rispetto di quanto previsto dal seguente regolamento in materia di accesso al sepolcro.

Articolo 43 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, salvo rinnovo nei casi consentiti, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
2. La durata massima delle concessioni e dei loro eventuali rinnovi, in base alla tipologia dei sepolcri, viene fissata come indicato nel seguente prospetto:

	Tipologia sepolcro	Durata concessione in anni	Possibilità e durata del rinnovo	Criteri/condizioni per il rinnovo
a	aree e manufatti/cappelle destinati alle sepolture per famiglie e collettività	99	SI – non superiore ad anni 49 per ogni rinnovo	capienza del cimitero e possibile capacità recettiva del sepolcro
b	tombe a uno o più posti sia con cinerario epigeo che senza	30	SI – non superiore ad anni 30 per ogni rinnovo	capienza del cimitero e possibile capacità recettiva del sepolcro
c	Loculi	25	No	
d	cellette ossario/ceneri	30	SI – non superiore ad anni 30 per ogni rinnovo	capienza del cimitero e possibile capacità recettiva del sepolcro
e	fosse inumazione	30	No	

3. A richiesta degli interessati può essere consentito il rinnovo della concessione per il periodo e alle condizioni indicati nella tabella di cui sopra dietro il pagamento del canone di concessione di cui alle tariffe in vigore al momento del rinnovo.
4. In caso di esumazione o al termine delle concessioni di fosse la cassetta con i resti o l'urna con le ceneri può essere collocata in una celletta anche da assegnarsi, oppure in un sepolcro purché già assegnato;

In caso di estumulazione o al termine delle concessioni del sepolcro la cassetta con i resti o l'urna con le ceneri, se non collocata in una celletta anche da assegnarsi, può essere collocata in un sepolcro

purché già assegnato;

Al termine della concessione della celletta, salvo il rinnovo, non è possibile richiedere la concessione di un ulteriore celletta/loculo per la sepoltura dei medesimi resti.

E' sempre possibile accedere all'ossario/cinerario comune.

5. Per le concessioni relative ai sepolcri, stipulate prima dell'entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento rimarranno invariate, se più favorevoli, le condizioni in esse stabilite, che verranno equiparate al momento del loro rinnovo come previsto nel prospetto di cui al precedente punto 2. Ove fossero più favorevoli si applicheranno le condizioni del presente regolamento.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 non si applicano alle concessioni di sepoltura a tempo indeterminato (cosiddette "perpetue") rilasciate anteriormente al 10/2/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, nel previgente regime giuridico. Qualora l'avente titolo ad agire intenda comunque richiedere l'estumulazione del feretro (anche di uno solo feretro/cassetta ossario/urna cineraria se trattasi di tumulo multiplo) ovvero della cassetta ossario/urna cineraria, nel caso si tratti di celletta, ciò comporta la perdita del diritto di perpetuità dell'intero manufatto.
7. Le concessioni a tempo indeterminato e quelle a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune, e non sia possibile procedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
8. Ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune, e non sia possibile procedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero una volta decorsi 50 anni dall'ultima tumulazione non saranno consentiti rinnovi e le concessioni eccedenti i 30 anni potranno essere revocate
9. La restituzione del sepolcro al comune deve avvenire entro 6 mesi dalla data di scadenza della concessione.
10. Qualora alla scadenza della concessione nel loculo fosse presente un feretro per il quale non è ancora scaduto il termine per consentirne l'estumulazione la scadenza della concessione può essere prorogata una sola volta sino al raggiungimento di tale termine, previo pagamento della tariffa in ragione dei mesi occorrenti al raggiungimento di tale termine decorso il quale non saranno consentiti ulteriori rinnovi. Nel periodo di rinnovo di cui al presente comma non saranno consentite tumulazioni di nuove salme nello stesso loculo. Non saranno neppure consentite tumulazioni di nuove salme se la scadenza del loculo non è tale da consentire la decorrenza del termine di legge per l'estumulazione del feretro.

11. Il rinnovo avrà decorrenza dalla data di scadenza della concessione cessata,

Articolo 44 - Modalità di concessione

1. La concessione per la sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, dell'articolo 42, può essere rilasciata (salvo quanto previsto per le sepolture di pregio di cui al comma 5 dell'art. 42) anche a non residenti solo in presenza:

- del feretro per i loculi, le tombe e le fosse;
- di resti o ceneri per le cellette ossario e le tombe,
esclusivamente per la sepoltura di:

A) residenti deceduti;

B) deceduti nel territorio comunale;

C) non più residenti deceduti in quanto, al momento del decesso, ricoverati in case di riposo o iscritti all'AIRE;

C bis) nati a Bussero, o con prima iscrizione anagrafica alla nascita a Bussero, non più residenti al momento del decesso;

D) coniuge (o assimilato) non più in vita del defunto già tumulato nel cimitero,

E) coniuge (o assimilato) e parenti di 1° grado deceduti anche se già tumulati in altro cimitero di un

residente nel comune da almeno sei mesi solo per il collocamento di urne cinerarie o cassette ossario nelle sole cellette.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione in uso delle sepolture, di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. In ogni caso, la concessione e la conseguente ammissione al sepolcro avviene previo pagamento delle tariffe di concessione e, di accesso al sepolcro per i non residenti, stabilite dalla giunta comunale

5. L'inserimento di salme, resti o ceneri in tombe, loculi o cellette, già concessi ma destinati ad altri può avvenire, su richiesta del concessionario (o suoi eredi) per:

- Defunti residenti che risultano parenti e affini fino al 3° grado del concessionario,

- Defunti non residenti, che risultano parenti fino al 3° grado del concessionario,

applicando le tariffe di accesso al sepolcro stabilite dalla giunta comunale. Nel caso il defunto fosse il concessionario stesso, questi ha diritto di prelazione.

6. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

7. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate.

Articolo 45 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dai precedenti articoli 43 e 44, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario, fondatore del sepolcro, familiari e conviventi dello stesso.

2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 e successive modificazioni, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge o persona assimilata, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 3° grado.

3. Per il coniuge o persona a questa assimilata ai sensi dell'articolo 1, comma 20, legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Nei casi previsti dai suddetti commi 2 e 3, il diritto d'uso si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro, per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrono gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

5. Quando non vi sia l'istituto considerato dall'articolo 1, commi da 36 a 67, legge 20 maggio 2016, n. 76, i casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f), decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, esperendo comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

7. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto (*senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate*).

8. Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura *iure sanguinis*, quale regolato dal presente articolo.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 46 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
3. Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.
4. Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

Articolo 47 - Costruzione delle opere – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di tombe, cinerari epigei o cappelle impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 42 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal responsabile dell'ufficio tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Articolo 48 - Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari.
9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
10. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 45, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
13. Con il subentro per il decesso del fondatore del sepolcro – salva la rinuncia espressa al diritto di sepoltura da parte degli aventi titolo – muta solo la titolarità della concessione che si intende trasferita agli eredi del fondatore del sepolcro alla cui famiglia si fa in ogni caso riferimento per verificare il diritto alla sepoltura.
14. Con il rinnovo, nel caso in cui sia consentito il rinnovo, allo scadere della concessione gli aventi titolo della concessione possono scegliere se rinnovare la concessione limitandosi a modificare la titolarità della concessione senza variare i soggetti titolari del diritto alla sepoltura oppure modificare insieme alla titolarità della concessione anche i titolari al diritto alla sepoltura.

Al momento del rinnovo della concessione, se il titolare della concessione non si avvale della facoltà di cui sopra, si applicano le regole del subentro e la famiglia di riferimento per determinare il diritto alla sepoltura rimane quella del fondatore del sepolcro.

Nel caso di rinnovo con la modifica dei titolari al diritto alla sepoltura il rinnovo verrà equiparato alla stipula di una nuova concessione intendendosi il nuovo concessionario alla stregua del fondatore del sepolcro e la famiglia cui fare riferimento per determinare il diritto di sepoltura sarà quella del nuovo concessionario salvo diversa indicazione stabilita nel contratto

In ogni caso il sepolcro verrà concesso in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della scadenza della concessione o del subentro con ogni obbligo derivante dalla presenza di feretri e/o resti.

Articolo 49 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal comune di cui all'articolo 42, comma 1, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:
 - al 90% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da salma/resto o ceneri;
 - al 80% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da salma/resto o ceneri;

- al 0,5% della tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 50 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'articolo 42, comma 2, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata fino a 99 anni in misura pari allo 0,50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

Articolo 51 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modifica topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dal vecchio sepolcro al nuovo.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.
4. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Articolo 52 - Decadenza

1. La decadenza della concessione, temporanea o perpetua, può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 46;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
 - f) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata

- secondo quanto previsto dall'articolo 45, comma 6;
- g) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini dell'articolo 48 comma 7 o quando vi sia l'estinzione della famiglia;
 - h) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dal feretro, da urna cineraria o cassetta ossario per cui era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti b) ed g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità, previe diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi, nonché ai sensi dell'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni. Si ha irreperibilità quando il comune o, se diverso, il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con idonee sommarie ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Articolo 53 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara. Quando non sia determinabile il momento in cui il fatto ha avuto luogo, la decadenza ha effetto dal termine delle pubblicazioni previste dal precedente articolo 52, e di ciò è fatta menzione nella dichiarazione di decadenza.
2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione dei feretri, cassette ossario od urne cinerarie, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
4. Dopodiché, il comune dispone, se occorra, per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Articolo 54 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

TITOLO VIII

LAVORI ED IMPRESE PRIVATE NEI CIMITERI

Articolo 55 – Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune o, se diverso, al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, se non soggetti a concessione edilizia, gli imprenditori dovranno inviare apposita comunicazione al responsabile dell'ufficio tecnico del comune.
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà inviare comunicazione al responsabile del servizio di polizia mortuaria.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui ai successivi artt. 56, 57, 58, 59, 60 e 61 in quanto compatibili.

Articolo 56 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private (cappelle)

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private, salvo quanto previsto dal presente regolamento, devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dal comune.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di feretri e salme, nonché di cellette per cassette ossario od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono 11 posti per cassette ossario o 16 posti per urne cinerarie.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 57 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente possono essere subordinati al deposito di una polizza fideiussoria pari al 10% del valore delle opere a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il comune procede allo svincolo della polizza fideiussoria una volta che sia stata comprovata

l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati e, se del caso, trattenendo dalla polizza fideiussoria l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, smaltimento di rifiuti, oneri gestionali e di custodia o vigilanza, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 58 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati, in osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 e successive modificazioni e disposizioni di questo attuative, alle discariche o al luogo indicato dal servizio di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 59 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 60 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria, d'intesa con il gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Articolo 61 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il comune in occasione della Commemorazione dei Defunti stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 62 - Vigilanza

1. Il responsabile dell'ufficio tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, lo svincolo del deposito cauzionale di cui agli articoli 56 e 57, previa definizione della somma da trattenere ai sensi dell'articolo 57, comma 3.

Articolo 63 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio di polizia mortuaria le violazioni accertate.
2. Tale personale è inoltre tenuto:
 - a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 64 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, la cui tariffa è stabilita dalla

giunta comunale.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e successive modificazioni.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione ordinarie decennali, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determinerà, per le sepolture private l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e successive modificazioni e dal successivo articolo 65 nonché delle norme antisismica.
5. In assenza del piano regolatore cimiteriale, il sindaco, con propria ordinanza, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e successive modificazioni nonché delle norme antisismica.

Articolo 65 - Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune è dotato di un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni, ai sensi del capo X decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, nonché dal regolamento regionale (n.4/2022).
2. Il piano di cui al primo comma è stato sottoposto al parere preliminare dell'ASL competente per territorio e dell'ARPA (agenzia regionale per la protezione dell'ambiente). Si applica l'articolo 139 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni.
3. Nella elaborazione del piano, si è tenuto conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
 - g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
 - h) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi di inumazione per sepolture private (cimitero giardino);
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività (cappelle gentilizie);

- d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
 - f) aree destinate alla dispersione delle ceneri;
 - g) cellette ossario;
 - h) cellette cinerarie;
 - i) ossario comune;
 - j) cinerario comune
 - k) cenotafio
 - l) camera mortuaria (deposito ed osservazione)
 - m) sala autoptica
 - n) locali per il personale di custodia
 - o) area per riti religiosi e ceremonie civili
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi risulta nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e successive modificazioni. Ove necessario, la planimetria può essere accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito. Le aree destinate alla dispersione delle ceneri hanno, in ogni caso, il carattere di sepolcri privati ai sensi e per gli effetti del Capo XVIII decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
7. Il piano regolatore cimiteriale individua, inoltre, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.
8. Il Piano regolatore cimiteriale viene revisionato ogni 10 anni per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

TITOLO X

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 66- Catasto cimiteriale e registrazioni

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo e giornaliero delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro è tenuto anche con mezzi informatici.
2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.
3. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 67 - Annotazioni in Catasto cimiteriale

1. Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modifica o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) le generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero della concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;

- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali, che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 68 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.
3. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
4. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Articolo 69 - Schedario dei defunti

1. L'anagrafe cimiteriale è conservata in apposito data base informatico ed aggiornato tramite specifico software.
2. Per ogni defunto sono riportati:
 - Generalità
 - Luogo di sepoltura
 - Concessionario
 - Storico (eventuali traslazioni)
3. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 66, terrà annotati in ordine di sepoltura, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

Articolo 70 - Scadenziario delle concessioni

1. Nel software di gestione dell'anagrafe cimiteriale è presente lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 71 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 72 - Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 71, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 73 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Articolo 74 - Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7-bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
2. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Articolo 75 – Clausola di adeguamento

1. Nell’eventualità che vengano sempre emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.

Articolo 76- Tariffe

1. Le tariffe vengono annualmente approvate dalla Giunta Comunale in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Articolo 77 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998) Legge Regionale 18/11/2003, n. 22 Regolamento regionale (n.4/2022) e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 78 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato per quindici giorni consecutivi all’albo comunale ed entra in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. Da tale data si intenderanno abrogate e sostituite le previgenti disposizioni regolamentari in materia.
2. Il presente regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti e tenuto a disposizione di tutti gli interessati perché possa esserne presa visione.
3. E’ data facoltà alla Giunta Comunale di apportare al presente regolamento, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, modifiche tecniche che si rendessero opportune per una migliore comprensione del testo e o del coordinamento tra i diversi articoli.